

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 25-05-2015

Messaggio n. 3519

OGGETTO: Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65. Armonizzazione della data di pagamento per i trattamenti pensionistici dell'Istituto.

L'articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito che "a decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese".

Pertanto, a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell'Istituto, anticipando i pagamenti dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese.

Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo.

Il pagamento al giorno 1° viene effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all'estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all'estero. Per le pensioni in pagamento all'estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l'unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.

Considerati i tempi ristretti tra la data di approvazione della norma e la prima data unica di pagamento, i flussi agli enti pagatori sono stati trasmessi separatamente per Inps, Inpdap e Enpals. Ciò non ha consentito di unificare tutti i pagamenti in capo al medesimo soggetto, ma solamente di unificare le disposizioni di pagamento a favore dei titolari di più pensioni nell'ambito delle gestioni pubbliche e in quello dello spettacolo e dello sport, che venivano precedentemente effettuate in maniera disgiunta.

Invece, a partire dal mese di luglio si provvederà, con la prossima liquidazione dei ratei, ad abbinare in un'unica disposizione anche il pagamento dei titolari di più prestazioni facenti carico a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport. Al riguardo, verranno successivamente fornite ulteriori istruzioni.

Il Direttore Generale
Cioffi



Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 27/05/2015

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 109

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016**

SOMMARIO: *A decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.*

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2013 e l'anno 2014 è risultata pari allo 0,2%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Il Direttore Generale
Cioffi